

Segue decreto n. \_\_\_\_

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**  
*(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

**Oggetto:** Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l." (P. IVA 00630090603), in persona del legale rapp.te p.t. Amione Silvana, con sede legale in Via Cavour, 9 – 03043 Cassino (FR) per il presidio sanitario denominato "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l.", con sede operativa in Piazza S. Scolastica n. 1 – 03043 Cassino (FR). Revoca DCA U00449/2012.

***IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA***

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

DATO ATTO altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il dr. Giuseppe Antonino Spata è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010;

VISTA la Determinazione Regionale n.B7691 del 7.10.2011 avente ad oggetto: "Istituzione Area denominata "Ufficio Speciale Temporaneo per l'attuazione della Legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 del 11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e successive modifiche."

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro" e i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private...non confermate dagli accreditamenti definitivi”;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e ss. mm. ii;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio”, art. 1, commi dal 18 al 26, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: “*Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi*”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: “Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009”;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: "Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013", art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale si è:

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla

conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”.

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. 8/2011:

a) le istanze di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un’attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un’attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all’esercizio riguarderà l’intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- la Direzione Regionale competente ha inviato alle ASL l’elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso “a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”;
- l’equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica, come da verbali del 19/06/2012 e 25/09/2012, ha proceduto a sopralluogo presso la sede di Piazza S. Scolastica n. 1 – 03043 Cassino (FR), del presidio denominato “Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l.”, gestito dalla Società Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l., con sede legale in Via Cavour, 9 – 03043 Cassino (FR);
- “il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e s.m.i.”, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell’ASL, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l’attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

PRESO ATTO delle attestazioni di conformità del Direttore Generale dell'ASL FR, prot. n. 1421/DG del 29/11/2012 e prot. n. 1422/DG del 29/11/2012 con cui si attesta che il presidio sanitario denominato "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l.", gestito dalla Società Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l., con sede operativa in Piazza S. Scolastica n. 1 – 03043 Cassino (FR), relativamente alle attività di:

- Laboratorio Analisi generale di base
- Diagnostica per Immagini
- Risonanza Magnetica – macchinario HITACHI ESAOTE a magnete aperto, con IdC di 0,4 T e IdG +/- 22 mt,;

risulta in possesso dei "requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e ss.mm.ii." e attesta la conformità agli "ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii." delle seguenti attività sanitarie:

- Laboratorio Analisi generale di base
- Risonanza Magnetica – macchinario HITACHI ESAOTE a magnete aperto, con IdC di 0,4 T e IdG +/- 22 mt, fascia di accreditamento "D";

VISTO il DCA n. U00449/2012 avente ad oggetto: "Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo alla Società "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l." (P. IVA 00630090603), in persona del legale rapp.te p.t. Amione Silvana, con sede legale in Via Cavour, 9 – 03043 Cassino (FR) per il presidio sanitario denominato "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l.", con sede operativa in Piazza S. Scolastica n. 1 – 03043 Cassino (FR).";

VISTA la nota prot. n. 2236/DG del 17/10/2013, protocollo regionale in entrata n. 42227/11/16 del 22/10/2013, del Direttore Generale della ASL di Frosinone, avente ad oggetto "Procedure di accreditamento istituzionale – Laboratorio Chimico del Cassinate – integrazione", in cui nell'ambito delle procedure in oggetto, su istanza della Struttura Sanitaria in oggetto, viene inviata una nuova relazione di verifica e una nuova attestazione riportanti le integrazioni richieste;

PRESO ATTO dell'attestato di conformità del Direttore Generale dell'ASL FR, prot. n. 2235/DG del 17/10/2013, che sostituisce il precedente prot. n. 1421 del 29/11/2012, con cui si attesta che il presidio sanitario denominato "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l.", gestito dalla Società Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l., con sede operativa in Piazza S. Scolastica n. 1 – 03043 Cassino (FR), relativamente alle attività di:

- Laboratorio Analisi generale di base, specializzato, laboratorio di base con settore specializzati (RIA)

risulta in possesso dei "requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e degli ulteriori requisiti di accreditamento di cui al DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii.";

VISTO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL di Frosinone, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Decreto del Medico Provinciale di Frosinone n. 4080 del 25/11/1974;
- Decreto del Sindaco del Comune di Cassino (FR) n. 5348 del 26/03/1981;
- Autorizzazione del Comune di Cassino (FR) n. 31454 del 03/11/1995;
- Delibera GR Lazio n. 1165/1997;
- Delibera Azienda USL Frosinone n. 633/1997;
- Delibera GR Lazio n. 2393 del 04/05/1999;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

- Autorizzazione del Comune di Cassino n. 882 del 12/05/1999;
- Delibera GR Lazio n. 236 del 25/02/2005;
- Deliberazione GR n. 434/2007;

RITENUTO, quindi, opportuno, di conseguenza, di dover revocare il DCA n. U00449/2012, il quale deve intendersi sostituito dal presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

- confermare l'autorizzazione all'esercizio al presidio sanitario denominato "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l.", con sede operativa in Piazza S. Scolastica n. 1 – 03043 Cassino (FR), per le attività di:

- Laboratorio Analisi generale di base, specializzato, laboratorio di base con settori specializzati (RIA)
- Diagnostica per Immagini
- Risonanza Magnetica – macchinario HITACHI ESAOTE a magnete aperto, con IdC di 0,4 T e IdG +/- 22 mt,;

e di rilasciare l'accreditamento istituzionale definitivo al soggetto denominato "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l." (P. IVA 00630090603), in persona del legale rapp.te p.t. Amione Silvana, nata a Marino (RM) il 06/10/1946, per il presidio sanitario denominato "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l.", con sede operativa in Piazza S. Scolastica n. 1 – 03043 Cassino (FR), per le attività di:

- Laboratorio Analisi generale di base, specializzato, laboratorio di base con settori specializzati (RIA)
- Risonanza Magnetica – macchinario HITACHI ESAOTE a magnete aperto, con IdC di 0,4 T e IdG +/- 22 mt, fascia di accreditamento "D";

- prendere atto che la Direzione Tecnica per il Laboratorio Analisi generale di base risulta affidata al Dott. Ferrajuolo Roberto, nato a Roccasecca (FR) il 26/05/1937, laureato in Chimica ed iscritto all'Albo dei Chimici del Lazio/Umbria/Abruzzo/Molise al n. 1452 e che la Direzione Tecnica per la Diagnostica per immagini – Risonanza Magnetica risulta affidata alla Dott.ssa Ferrajuolo Josephine, nata a Port Colborne (Canada) il 12/07/1969, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in Radiodiagnostica e Scienza delle Immagini, iscritta all'albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di Frosinone al n. 02919/M;

- notificare il presente Decreto al legale rappresentante della società "Laboratorio Chimico del Cassinate s.r.l." nonché all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio;

- individuare nell'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.20010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

Le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Tecnico, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accREDITAMENTO è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

